

COMUNE DI VITERBO

IL COLLEGIO DEI REVISORI Verbale n.28 del 12/12/2018

Il giorno 13-12-2018 si è coordinato telematicamente il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Viterbo nelle persone dei sigg. Tanzi Dott. Ugo presidente, Pinto Dott. Claudio e Messina Rag. Salvatore componenti, avendo ricevuto tutto il materiale necessario via mail dalla Sig.ra Miriana Cutigni il giorno 07/12/2018, per esprimere il parere in merito alla compatibilità dei costi della *Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa del personale non dirigente del Comune di Viterbo - parte economica anno 2018*, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

PREMESSO CHE

- è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la *pre-intesa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente per l'utilizzazione delle risorse economiche relative all'anno 2018*, sottoscritta dalla Delegazione Trattante in data 03/12/2018, integrata dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sottoscritta dal Dirigente del Settore I, Dott.ssa Eleonora Magnanimi e dal Dirigente del Settore II, Dott.ssa Ivana Rasi.
- l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018, prevede che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi l'art. 40 bis) comma 1 D. Lgs 165/2001 ”* ;
- l'art. 40 comma 3 *quinquies*) del D. Lgs 165/2001, come modificato ed integrato con D.lgs 27/10/2009 n. 150, prevede che *“[...]Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. [...]”*;
- l'art. 40 *bis*) comma 1 del medesimo D. Lgs 165/2001 dispone: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*;
- il parere del Collegio dei Revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

VISTI

- la corrispondenza del dato di bilancio con le risorse relative all'ipotesi di accordo in oggetto;
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
- l'art. 9, comma 2 bis, ultimo periodo del D.L. n. 78/2010, convertito con L. 122/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate negli anni 2011 – 2014;
- le vigenti disposizioni contrattuali;
- l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- le disposizioni contenute nel T.U.E.L.;

Il Collegio attesta la compatibilità dei costi della *pre-intesa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente per l'utilizzazione delle risorse economiche relative all'anno 2018*, con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge sopra riportate.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Tanzi Ugo _____

Dott. Pinto Claudio _____

Rag. Messina Salvatore _____